

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DOZZO, MARONI, BOSSI, FEDRIGA, FOGLIATO, FUGATTI, LUSSANA, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, CAPARINI, DAL LAGO, FAVA, GIANCARLO GIORGETTI, STEFANI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali negli anni 1992 e 1993 e sulla diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche relative alle indagini su tale oggetto

Presentata il 18 settembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi mesi un'oscura vicenda tinge a tinte fosche lo scenario politico italiano. Si tratta delle presunte trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali, ovvero la negoziazione e l'accordo che sarebbero avvenuti nel periodo immediatamente successivo alla stagione delle bombe degli

anni 1992 e 1993, che hanno colpito duramente il Paese, mostrandone tutta la fragilità. Più esattamente, le rivelazioni degli ultimi tempi parlano di un contatto molto stretto tra tali esponenti per giungere a un accordo che ponesse fine alla stagione stragista in cambio di un'attenuazione delle misure detentive del cosiddetto

« carcere duro » previste dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975. Le trattative sono ancora oggetto di indagine giudiziaria. Esse vedrebbero coinvolti i maggiori vertici istituzionali che governavano il Paese in quel lontano e oscuro periodo della nostra storia. In particolare, le indagini avrebbero messo in evidenza come esponenti delle istituzioni abbiano condotto vere e proprie trattative con le organizzazioni criminali, in particolare mafiose, circostanza che, qualora appurata con insondabile certezza, risulterebbe inaccettabile per il nostro Paese. Per tale ragione riteniamo opportuno proporre

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta volta ad accertare e a verificare la fondatezza delle notizie sulle trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali, anche in ragione del fatto che trattasi di vicende risalenti nel tempo, che, come tali, suggerirebbero la necessità di disporre accertamenti più agevolmente azionabili attraverso un organismo parlamentare, in considerazione dei livelli istituzionali coinvolti e del tenore costituzionale che ha assunto la vicenda, anche a seguito della proposizione del conflitto di attribuzione pendente dinanzi alla Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali negli anni 1992 e 1993, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) ricostruire se vi siano effettivamente stati, negli anni novanta e in particolare negli anni 1992 e 1993, contatti di diversa natura e a vari livelli tra esponenti di organi istituzionali e investigativi e membri o fiancheggiatori di organizzazioni criminali, in particolare mafiose, e quali eventuali responsabilità siano ascrivibili agli esponenti degli organi istituzionali e investigativi coinvolti;

b) accertare le eventuali correlazioni con le vicende di cui alla lettera a) e le finalità effettive della diffusione attraverso i mezzi di comunicazione di notizie sui contenuti di alcune intercettazioni relative all'indagine sulle medesime vicende.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rap-

presentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a

quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Com-

missione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alle Camere una relazione conclusiva.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0063440